

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della

GIUNTA COMUNALE

N. 13 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione ex art 14 CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie locali del 22.01.2004 per l' Utilizzo di personale comunale presso la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. Art. 37, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 tra i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Civita d'Antino e Morino.
----------------	---

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **SEI** del mese di **aprile**, alle ore **09,10** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Ing. <i>Giulio</i>	LANCIA	SINDACO
Geom. <i>Marcello</i>	BLASETTI	VICE SINDACO (assente)
Sig. <i>Umberto</i>	NISCOLA	ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Ing. Giulio **LANCIA**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in base all'art. 37 comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016: "Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalit :

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si   proceduto ad approvare la convenzione tra i Comuni di Civita d'Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto, che istituisce la Centrale Unica di Committenza, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni associati, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del d.lgs. 50/2006 e ss.mm. ii., e ad approvare il regolamento per la disciplina del Rup e di funzionamento della centrale di committenza;

Dato atto che:

- la convenzione, approvata con la soprarichiamata delibera consiliare,   stata sottoscritta in data 16/02/2017 dai Sindaci dei Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Civita d'Antino e Morino;
- l'art. 5 della Convenzione prevede che "Il Servizio della Centrale di Committenza si svolger  presso la sede del comune Capofila di San Vincenzo Valle Roveto ed ha come Responsabile quello dell'Unit  Operativa preposta per competenza e pu  comporsi del personale dell'ente, in particolare nel settore dei lavori pubblici, di personale esperto in materia contabile, di personale esperto di area amministrativa e servizi sociali e di personale esperto in materia urbanistica nonch  del personale di area tecnica o competente appartenente ai comuni associati.";

Ritenuto opportuno mettere a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza risorse umane e definire soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operativit  di tali soggetti nell'ambito delle attivit  della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore per l'espletazione delle gare relative al Comune di Morino;

Dato atto che

- il personale assegnato dal Comune di Morino dipende sotto il profilo organizzativo-funzionale dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto, capofila, e sotto quello gerarchico e disciplinare dal Comune di Morino, che resta titolare del rapporto organico, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale.

Considerato che, per la soluzione della problematica in esame, soccorre la disciplina contrattuale di cui all'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie locali del 22.01.2004, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ai sensi del quale gli Enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

Richiamato l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 il quale prevede che:

- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

- La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;
- il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;
- La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 (dell'art. 14) trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Atteso che, per quanto previsto dall'art. 14 sopra citato, l'utilizzo parziale del dipendente non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì come unico rapporto di lavoro presso l'Ente di origine che distacca il dipendente, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo ed a seguito di Convenzione, presso l'Ente utilizzatore;

Rilevato, pertanto, che l'utilizzo parziale non è da considerarsi una forma flessibile di lavoro, quanto una flessibilizzazione organizzativa per la quale il dipendente continua a condurre il rapporto di lavoro incardinato presso l'Ente di provenienza, costituendo l'utilizzo da parte di altro Ente solo l'effetto della Convenzione tra gli stessi.

Ritenuto di assegnare presso la struttura organizzativa della Centrale Unica di Committenza sopra specificata, le seguenti unità di personale: Geom. GIANNI PETRICCA, cat. C;

Verificata, per vie brevi, la disponibilità del dipendente suddetto ai fini della stipulazione della richiamata convenzione ex articolo 14 del CCNL con il Comune di San Vincenzo Valle Roveto quale Ente Capofila della CUC;

Acquisiti i pareri favorevoli i tecnico e contabili , espressi dai Responsabili ai sensi dell'Art. 49 del Tuel;

Tutto ciò premesso e considerato:

Con voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
2. di approvare l'allegato schema di convenzione volto a regolare i rapporti tra il Comune di Morino ed il Comune di San Vincenzo Valle Roveto quale Ente Capofila della CUC per l'utilizzo a tempo parziale presso la CUC del Geom. GIANNI PETRICCA, cat. C, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Morino per l'espletamento delle gare relative al Comune di Morino;
3. di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2017 data di scadenza della CUC o comunque alla data di scioglimento della CUC se precedente;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di San Vincenzo Valle Roveto quale Ente Capofila della CUC;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 previa apposita e distinta votazione, con voto favorevole unanime.

=====

PARERI:

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

Il Segretario comunale: F.to DOTT. FRANCESCO DEL PINTO

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

Il responsabile del servizio economico-finanziario: F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

La seduta viene sciolta alle ore 9:32.

CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.01.2004

L'anno _____ il mese di _____ il giorno _____,

TRA

Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, quale Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Vincenzo Valle Roveto, Civita d'Antino e Morino, di seguito ente utilizzatore, rappresentato dal, in esecuzione della delibera di G.C. n. ___ del _____

E

Il Comune di Morino, di seguito ente di provenienza, rappresentato dal....., in esecuzione della delibera di G.C. n. ___ del _____

PREMESSO

Che, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2017, immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare la convenzione tra i Comuni di Civita d'Antino, Morino e San Vincenzo Valle Roveto, che istituisce la Centrale Unica di Committenza, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni associati, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del d.lgs. 50/2006 e ss.mm. ii., e ad approvare il regolamento per la disciplina del Rup e di funzionamento della centrale di committenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità ed oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo del personale Geom. Gianni Petricca, cat. C dipendente del Comune di Morino tra l'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. Durata, recesso

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2017, o comunque alla data di scioglimento della CUC se precedente.
2. Prima della scadenza della convenzione, ciascun Ente ha facoltà di recesso, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 3. Status giuridico dei dipendenti-Rapporti finanziari

1. Il dipendente è e rimane titolare del posto attualmente ricoperto presso il comune di appartenenza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie.
2. Le funzioni da svolgere da parte del dipendente del Comune di Morino si identificano con quelli attinenti alla gestione delle sole gare relative al Comune di Morino nell'ambito della C.U.C..
3. Gli oneri economici del personale utilizzato nella CUC rimane a carico dello stesso Comune di Morino, essendo le funzioni svolte dal dipendente di interesse dell'Ente di provenienza.

Art. 4. Utilizzo dei dipendenti.

1. Con la presente convenzione le Amministrazioni stipulanti convengono di utilizzare il dipendente GIANNI PETRICCA al fine della gestione delle gare, di esclusiva competenza del Comune di Morino, di cui alla CUC.

2. Qualora possibile, il lavoratore incaricato potrà svolgere parti del procedimento presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 5. Orario di lavoro

1. Il Comune di Morino mette a disposizione dell'Ente capofila operante come Centrale unica di committenza la risorsa umana individuata in base ai precedenti commi, in forma temporanea e per un limitato numero di ore, pari a 6 ore mensili, applicando al suddetto personale, le disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004, "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione".

2. Il Comune capofila provvederà a rilasciare dichiarazione al Comune di appartenenza del dipendente, con la quale si comunica il numero delle ore lavorative effettuate, ai fini della giustificazione del mancato lavoro presso il Comune di appartenenza.

Art. 6. Modifiche della Convenzione

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, le Amministrazioni provvedono alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.

Art. 7. Disposizioni finali

1. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE di _____

Per il COMUNE di _____

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

IL SINDACO

F.to Ing. *Giulio* LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovalleroaveto.aq.it/> a partire dal **08.05.2017** e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al **23.05.2017** Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. **1653** del **08.05.2017** ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Francesco* DEL PINTO

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 08.05.2017
